

*Circolare n. 1223/P.A. dd. 18 gennaio 2000*

Ai  
**Titolari di licenza ex art. 127  
T.U.L.P.S.**

Spett.  
**SERVIZIO ARTIGIANATO  
SEDE**

Spett.  
**UNIONE COMMERCIO E TURISMO**  
via Solteri, n. 78  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**CONFESERCENTI**  
via Guardini, n. 16  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE  
IMPRESE**  
via Brennero, n. 162  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI**  
via Degasperi, 77  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**ASSOCIAZIONE TUTELA ORAFI**  
via Brennero, n. 322  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**COMMISSARIATO del GOVERNO**  
per la Provincia di Trento  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**QUESTURA di**  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**COMMISSARIATO di P.S.**  
38066 RIVA DEL GARDA TN  
Spett.

**COMMISSARIATO di P.S.**  
38068 ROVERETO TN

Spett.  
**COMANDO PROVINCIALE**  
**CARABINIERI di**  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.**  
38100 TRENTO TN

Spett.  
**STRUTTURE PERIFERICHE**  
**DELL'INFORMAZIONE**  
c/o i Comprensori

**OGGETTO:**     **A.** Licenza di P.S. per la fabbricazione e il commercio di oggetti preziosi – categoria degli “orafi” – nota del Ministero dell’Interno.  
                  **B.** Misure di sicurezza passiva nelle gioiellerie e oreficerie.  
                  **C.** Depenalizzazione.

**A.** Con riferimento alla nota prot. 1199PA di data 06.12.1999 del Servizio Commercio – Ufficio Polizia Amministrativa, recentemente inviata a tutti i titolari di licenza per la fabbricazione e il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 T.U.L.P.S., si rende noto che il Ministero dell’interno ha precisato, in risposta ad appositi quesiti, quali sono le categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di munirsi della licenza di P.S. e dall’obbligo del relativo pagamento della tassa di concessione governativa.

In particolare tali soggetti, alla luce della normativa vigente e di quanto affermato dal Ministero dell’Interno, si possono individuare secondo lo schema seguente:

1. Cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie ed arti affini.
2. Artigiani orafi che, iscritti all’albo delle imprese artigiane, eseguono attività di fabbricazione di oggetti preziosi. Per quel che concerne invece, la necessità che tali soggetti si muniscano della licenza per il commercio dei propri manufatti, occorrerà distinguere due diverse ipotesi.  
Infatti, l’artigiano non dovrà munirsi del citato titolo di polizia quando deve ritenersi prevalente l’attività di fabbricazione di oggetti preziosi rispetto alla commercializzazione degli stessi, come ad esempio nel caso di cessione dei beni prodotti su commissione da parte di privati o di aziende del settore.  
Come pure, non occorrerà l’autorizzazione in parola allorquando, pur mancando un’espressa commissione, i beni vengono acquistati da ditte autorizzate al commercio di preziosi all’ingrosso o al dettaglio.

Diversamente, invece, gli artigiani orafi dovranno munirsi del titolo di polizia di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. quando svolgono attività di vendita al minuto di oggetti preziosi nei locali adiacenti al laboratorio di produzione, ovvero in locali da questi distinti.

Considerato il quadro generale, si ritiene possibile affermare che le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane non hanno più necessità di alcun titolo di autorizzazione per produrre e commercializzare i propri manufatti direttamente nei locali di produzione.

Le note ministeriali chiariscono inoltre **che** per tutte le categorie di operatori sopra menzionati sussiste ancora l'obbligo di munirsi del registro delle operazioni giornaliera di cui all'art. 128 del Testo Unico delle Leggi di P.S. (registro dove devono essere riportate le operazioni relative ad oggetti preziosi non nuovi), vidimato dalla Autorità Locale di P.S., **e che** dovrà essere accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) in capo agli artigiani orafi regolarmente iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane, che richiedano l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. Tale accertamento, in Provincia di Trento, rimane a carico della scrivente Amministrazione (operativamente: Servizio Commercio - Ufficio Polizia Amministrativa). A tal fine si invita la CCIAA a prendere contatti con detto Ufficio.

Con riferimento all'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliera, si evidenzia che il D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, individuando tra le attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini del riciclaggio quella della fabbricazione, mediazione, e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi (per la quale è necessaria la licenza di P.S. ex 127 TULPS), nonché quella della fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane iscritte nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto presso la CCIAA (per la quale, come visto, non è necessaria la licenza di P.S. ex art. 127 TULPS), prevede l'obbligo di registrazione (integrando i dati richiesti in applicazione dell'art. 128 TULPS) anche delle operazioni relative agli oggetti nuovi che comportino movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo di importo superiore a lire venti milioni od anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si possa ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo sopra indicato, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.



**B.** A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 22 novembre 1999 e dell'esame della problematica relativa alle **misure di sicurezza** passiva nelle gioiellerie e oreficerie, si evidenziano gli aspetti rilevanti emersi.

E' stata confermata in via generale la necessità di subordinare il rilascio di nuove licenze all'accertamento della sussistenza di valide misure di sicurezza passive; misure che dovranno essere proporzionate al valore degli oggetti.

E stato poi anche deciso di valutare attentamente le particolari fattispecie costituite dai punti vendita di oggetti preziosi siti all'interno di centri commerciali o strutture simili e di consentire il rilascio, presso tali strutture, di nuove licenze secondo il sistema dell'open space (ovvero in assenza di porte d'ingresso antisfondamento e di sistemi di apertura e chiusura azionabili dall'interno) solo in presenza delle seguenti tassative condizioni:

- oggetti di valore non superiore a un milione di lire;
- presenza di vetrinette antisfondamento;
- telecamere vigilate o guardie giurate.

Si sottolinea infine che le indicazioni sopra elencate costituiscono solamente dei criteri di massima, nel rispetto dei quali l'Autorità competente al rilascio delle relative autorizzazioni, acquisito il parere preventivo delle Forze dell'Ordine, conserva pur sempre discrezionalità amministrativa.



**C.** Si comunica infine che sul S.O. n. 233/L alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che, in attuazione della legge delega 205/99, ha trasformato in illeciti amministrativi una serie di reati minori. In particolare, si segnala la depenalizzazione dell'art. 705 cod. pen. (commercio non autorizzato di cose preziose). Pare opportuno ricordare che la competenza in merito alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni appartiene al Presidente della Giunta Provinciale (operativamente: Servizio Commercio - Ufficio Polizia Amministrativa, via Petrarca, n. 34/1 - 38100 TRENTO).

Rimanendo sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere a tutti distinti saluti.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
**- Lorenzo Dellai -**